

118.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge n. 2122-bis (Testo risultante dallo stralcio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1 del Regolamento, degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002)</b> .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 19 marzo 2002 .....	3	(Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile) .....	10
Progetti di legge (Annunzio) .....	3	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	10
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 3 – Articolo 22 ed emendamenti) ....	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 4 – Articolo 25, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) ....	14
Difensore civico della regione Piemonte (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Ordini del giorno) .....	16
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	4	<b>Proposta di legge n. 2026 ed abbinata proposta di legge n. 1986</b> .....	19
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	4	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	19
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Articolo 1 ed emendamenti) .....	19
<b>Disegno di legge S. 891 (approvato dal Senato) n. 2356 ed abbinata proposte di legge nn. 1538-1750-2155</b> .....	6	(Sezione 3 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	20
(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali) .....	6	(Sezione 4 – Articolo 3 ed articolo aggiuntivo) .....	21
(Sezione 2 – Questioni sospensive) .....	8		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 19 marzo 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzi, Rodeghiero, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, De Franciscis, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzi, Rodeghiero, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 18 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Norme in materia di computo delle indennità operative, della indennità pensionabile e dell'assegno pensionabile nella determinazione della buonsuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza » (2532);

PECORELLA: « Istituzione dei Consigli regionali per i giudici di pace » (2533);

VENDOLA e ALFONSO GIANNI: « Disposizioni per il risanamento ambientale dell'area e delle attività produttive dello stabilimento petrolchimico di Gela » (2534).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di un disegno di legge.**

In data 18 marzo 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi » (2531).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 11 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 novembre 2001, concernente l'indagine sulla gestione delle Autorità di bacino dei fiumi Arno e Tevere.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 13 marzo 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PETRELLA ed altri n. 9/1876/38, accolto come raccomandazione dal Governo e BOCCIA ed altri n. 9/1876/42, approvato nella seduta dell'Assemblea del 15 novembre 2001, concernenti l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro delle infrastrutture.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 14 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione, riferita al secondo semestre 2000 ed al primo semestre 2001, sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (doc. CXLV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 11 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore della direzione generale dei detenuti e del trattamento, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al dottor Sebastiano ARDITA.

Tale comunicazione è trasmessa alla II Commissione permanente (Giustizia).

**Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 13 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri relativo a contri-

buti da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (90).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 aprile 2002.

Il ministro della difesa, con lettera in data 13 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma plu-

riennale di AR numero SMM 01/2002 concernente: « Acquisizione di 10 Fregate di nuova generazione » (91).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 aprile 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 891 — MODIFICHE ALLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, RECANTE NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (2356) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1538-1750-2155*

**(A.C. 2356 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

premessso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in oggetto dispone che i magistrati componenti elettivi siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura;

tali magistrati alla cessazione della carica sono riassegnati, anche in sovrannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, ma non possono essere nominati ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente rivestito prima dell'elezione, né collocati fuori ruolo, prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura;

tale disciplina si pone in violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a magistrati che, collocati fuori ruolo per ragioni diverse dall'elezione al Consiglio superiore della magistratura, non sono sottoposti a tali limitazioni nella scelta della sede, nel collocamento fuori ruolo e nella nomina ad uffici direttivi o semidirettivi;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2356.

**n. 1.** Leoni, Finocchiaro.

La Camera,

premessso che:

il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato:

all'articolo 1 riduce il numero dei componenti il Consiglio superiore della magistratura da 30 a 21 ;

all'articolo 2 prevede la riduzione dei componenti la sezione disciplinare a 6 componenti effettivi e 4 componenti supplenti, per un totale di 10 componenti;

all'articolo 4 stabilisce che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno 10 componenti togati e 5 componenti laici per un totale di 15 componenti;

prevede il principio di incompatibilità dei componenti la sezione disciplinare, incluso, dunque, il Vice Presidente che la presiede per legge, rispetto ai procedimenti ed alle deliberazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio dei magistrati ( articolo 2 regio decreto legislativo n. 511 del 1946 recante guarentigie della magistratura);

rende pertanto impossibile che il Consiglio superiore della magistratura deliberi validamente sulla materia predetta, attesa l'impossibilità di raggiungere il numero legale di 10 magistrati e 5 componenti laici (permanendo tale impossibilità anche nel caso in cui si computino i componenti di diritto del Consiglio);

impedisce, dunque, il regolare funzionamento del CSM, causa legittima di

scioglimento dello stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 195 del 1958;

la disciplina predetta si pone in contrasto con gli articoli 97, 104, 105, 107 e 108 della Costituzione della Repubblica italiana;

la disposizione sull'incompatibilità del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura a presiedere l'organo ogni qualvolta il *plenum* abbia a pronunciarsi sulla materia di cui all'articolo 2 del regio decreto sulle guarentigie si pone in contrasto con l'articolo 104 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il Consiglio superiore della magistratura sia presieduto dal Presidente della Repubblica, e che il Vice Presidente sia eletto tra i componenti dell'organo;

la funzione di presidenza viene infatti esclusivamente esercitata dal Vice Presidente su delega del Capo dello Stato, nè è possibile rappresentare — per il dettato costituzionale — alcuna altra ipotesi;

tale funzione impedisce, dunque, l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 104 della Costituzione;

le disposizioni che conducono alla impossibilità di deliberare nel numero legale prescritto, ed al conseguente scioglimento dell'organo, si pongono in violazione dell'articolo 104 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere, nonché degli articoli 105, 106, 107 e 108 della Costituzione, nella parte in cui tali norme affidano all'organo di autogoverno funzioni e compiti rivolti ad assicurare il pieno rispetto di quello *status* all'infuori dell'intervento di altri poteri;

tali previsioni, poi, si pongono in contrasto con il principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione, a cui più volte la Corte Costituzionale ha fatto riferimento anche con riguardo ad altre attività rispetto a quelle amministrative (sentenza Corte Costituzionale n. 361 del 1998 in riferimento al principio di buon andamento nell'esercizio della giurisdizione),

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2356.

**n. 2.** Finocchiaro, Leoni.

La Camera,

considerato che:

le norme di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2356 riducono il numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura da 30 a 21 membri e, corrispondentemente, la composizione della sezione disciplinare;

le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, sia di alta amministrazione che giurisdizionali, ne risultano così compresse da consentire di ritenere che le relative funzioni ne subiranno un nocimento tale da pregiudicare lo stesso funzionamento dell'organo;

non vale l'argomento che la composizione era quella prevista sino alla riforma del 1975, posto che il numero di magistrati togati e onorari è più che raddoppiato nel frattempo;

da ciò deriva una violazione immediata e diretta dell'articolo 97 della Costituzione, ma anche dell'articolo 111 della Costituzione che fissa la ragionevole durata del processo, anche disciplinare, come presidio irrinunciabile di garanzia di tutti coloro che sono costretti ad avanzare un'istanza giurisdizionale;

l'articolo 6 del disegno di legge n. 2356 prevede la distinzione tra magistrati giudicanti e requirenti quanto all'elettorato passivo, separando i collegi unici nazionali e fissando le quote di tre magistrati del pubblico ministero e nove magistrati con funzioni giudicanti;

tale distinzione, del tutto priva di ragionevolezza e di fondamento giuridico, se non sulla base di ipotetici, quanto contingenti rapporti di proporzione tra gli appartenenti alle funzioni, viola gli articoli 3 e 107, terzo comma, della Costituzione,

che sanciscono il principio di eguaglianza e affermano che i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni;

l'articolo 14 del disegno di legge n. 2356 prevede che il magistrato eletto al Consiglio superiore della magistratura debba rientrare in soprannumero, una volta cessato il mandato, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate;

tale previsione nuoce al buon andamento della pubblica amministrazione e viola quindi l'articolo 97 della Costituzione, soprattutto se si tiene presente il caso di magistrati che abbiano ricoperto incarichi direttivi e semidirettivi, per i quali si dovrebbe immaginare che il posto, giustamente ricoperto a seguito della vacanza determinata dalla elezione del componente del Consiglio superiore della magistratura, possa vedere la presenza per un periodo più o meno lungo di tempo di due titolari;

lo stesso articolo 14 prevede che, nei due anni successivi alla cessazione del mandato di componente del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non possa concorrere per i posti direttivi e semidirettivi che vengano messi a concorso;

mentre potrebbe discutersi della legittimità del cosiddetto « concorso virtuale » per coloro che chiedono di essere assegnati a funzioni direttive e semidirettive nel momento in cui si trovano ancora nella condizione di fuori ruolo — facoltà peraltro non più consentita dallo stesso Consiglio superiore della magistratura sulla base di fonti normative secondarie — è assolutamente inaccettabile il divieto di potervi accedere attraverso un « concorso ordinario » per il quale l'ex componente del Consiglio superiore della magistratura, regolarmente rientrato in ruolo, per di più nella stessa sede di provenienza e nella stessa funzione precedentemente esercitata, abbia presentato la domanda;

la disposizione è del tutto irragionevole ed assume un carattere smaccata-

mente sanzionatorio che si fa discendere dal mero svolgimento di una funzione elettiva prevista e tutelata dalla Costituzione, per cui risulta clamorosa la violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2356.

**n. 3.** Sinisi, Fanfani.

**(A.C. 2356 — Sezione 2)**

**QUESTIONI SOSPENSIVE**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge concernente modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, riduce il numero dei componenti il Consiglio superiore della magistratura da 30 a 21;

la diminuzione operata appare inspiegabile sotto il profilo della funzionalità dell'organo, visto lo straordinario aumento del numero dei magistrati e, dunque, delle questioni devolute alla competenza del Consiglio;

una razionale riorganizzazione delle competenze prevederebbe, a fini di efficienza e buon andamento, di delegare ai consigli giudiziari poteri istruttori su alcune materie;

appare prossima la discussione parlamentare del progetto ministeriale di riforma dell'ordinamento giudiziario;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2356 fino al termine dell'esame della riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario.

**n. 1.** Bonito.

La Camera,

premesso che,

sul disegno di legge n. 2356 concernente modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, già approvato dal Senato, non è mai stato sentito il Consiglio superiore della magistratura né su richiesta del Governo, né su istanza del Parlamento;

non si tratta della violazione di una regola di mera cortesia istituzionale, ma della rottura di un sistema di relazioni tra organi costituzionali e Consiglio superiore della magistratura, laddove a quest'ultimo è devoluta una funzione in tal senso, prevista dalla legge n. 195 del 1958; l'articolo 10, comma 2, della legge citata prevede, infatti, tra le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, quella di dare pareri al Ministro della giustizia sui disegni di legge riguardanti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia, e su ogni altro oggetto concernente le predette materie;

il Consiglio superiore della magistratura si è espresso soltanto su un disegno di legge del Governo che riguardava le elezioni del Consiglio superiore della magistratura medesimo, contenente, peraltro, regole del tutto diverse da quelle oggetto del provvedimento in discussione;

entro il prossimo mese di agosto il Consiglio superiore della magistratura dovrà essere rinnovato attraverso l'elezione dei suoi componenti;

la convocazione delle elezioni dovrà avvenire almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni;

il sistema elettorale con la proposta in esame verrebbe modificato in modo significativo, pregiudicando la stessa serietà dell'organizzazione della rappresentanza, ed il modello organizzativo ne sarebbe così profondamente modificato da poter fare entrare il Consiglio superiore della magistratura in una situazione di stallo funzionale, non essendovi il tempo necessario per predisporre alcuna misura di attenuazione dell'impatto;

i tempi di una riforma così profonda sembrano del tutto incompatibili con qualsiasi prospettiva, anche remota, di successo sul piano della qualità della rappresentanza e del corretto funzionamento del Consiglio stesso;

sarebbe più prudente attendere l'elezione dei nuovi componenti del Consiglio superiore della magistratura sulla base della disciplina vigente e approntare con essi tutti gli accorgimenti necessari per garantire il funzionamento dell'organo che possono giovare alla migliore attuazione della riforma; si registra invece all'articolo 16 del disegno di legge l'esistenza di una norma che modifica la *vacatio legis* ordinaria, prevedendo che le disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla loro approvazione,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2356 fino al 1° settembre 2002.

**n. 2.** Sinisi, Fanfani.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, DEGLI ARTICOLI 15, 21 E 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2122, COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 14 GENNAIO 2002) (2122-BIS)**

**(A.C. 2122-bis – Sezione 1)**

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**22. 5.** (ex 24. 27.) Bressa, Boato, Soda, Bolognesi, Petrella, Maura Cossutta, Zanella, Giacco.

**(A.C. 2122-bis – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sull'articolo aggiuntivo 25.01 del Governo:*

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la copertura finanziaria di cui al comma 2 deve intendersi riferita alle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento ivi considerato.

**(A.C. 2122-bis – Sezione 3)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA SALUTE

ART. 22.

*(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pub-

blico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

*b)* prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche centrali e locali sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione e il direttore scientifico responsabile della ricerca nominato dal Ministero della salute;

*c)* trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli istituti trasformati, fatti salvi i diritti acquisiti e la facoltà di optare per il mantenimento, per un periodo determinato, della pregressa disciplina;

*d)* individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

*e)* prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;

*f)* prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione di-

versi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca;

*g)* introdurre e disciplinare nuove modalità di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzate da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera *e)*;

*h)* disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

*i)* prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

*l)* regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi ed i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici;

*m)* prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di istituzioni pubbliche aventi analoghe finalità;

*n)* istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

##### ART. 22.

*(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).*

*Sopprimerlo.*

\* **22. 6.** (ex 24. 18.) Bressa, Boato, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Bolognesi, Petrella, Mosella.

*Sopprimerlo.*

\* **22. 10.** (ex 24. 10.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**22. 5.** (ex 24. 27.) Bressa, Boato, Soda, Bolognesi, Petrella, Maura Cossutta, Zanella, Giacco.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla partecipazione di soggetti pubblici e privati con le seguenti: esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici.*

**22. 12.** (ex 24. 1.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla partecipazione di soggetti pubblici e privati con le seguenti: esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e privati no profit.*

\* **22. 4.** (ex 24. 2.) Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Bolognesi, Di Serio D'Antona.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla partecipazione di soggetti pubblici e privati con le seguenti: esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e privati no profit.*

\* **22. 11.** (ex 24. 2.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e privati.*

**22. 2.** (ex 24. 20.) Bressa, Boato, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Zanotti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del Ministero della Salute con le seguenti: dell'organismo di cui alla lettera n).*

**22. 13.** (ex 24. 3.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: centrali e locali con le seguenti: , Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata,*

**22. 20.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: centrali e.*

**22. 3.** (ex 24. 21.) Bressa, Maura Cossutta, Zanella, Soda, Petrella, Zanotti.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , sentita la regione interessata.*

**22. 21.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , fatti salvi fino alla fine della lettera con il seguente periodo: . Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti.*

**22. 22.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ivi comprese fino alla fine della lettera.*

**22. 1.** (ex 24. 24.) Bressa, Boato, Soda, Labate, Bolognesi, Zanotti, Maura Cossutta.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: ivi comprese fino alla fine della lettera con le seguenti: escludendo che questi possano essere utilizzati da organismi privati o comunque a fini di lucro.*

**22. 14.** (ex 24. 6.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: assegni a ciascuna fondazione con le seguenti: , di intesa con la regione di riferimento, assegni a ciascun istituto.*

**22. 8.** (ex 24. 25.) Maura Cossutta, Zanella, Bressa, Bolognesi, Labate, Petrella, Zanotti, Giacco.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuna fondazione aggiungere le seguenti: , o a fondazioni aggregate a rete,*

**22. 23.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali.*

**22. 24.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa.*

**22. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: introdurre e disciplinare nuove modalità con le seguenti: disciplinare i rapporti.*

**22. 26.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera.*

**22. 15.** (ex 24. 11.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri di qualità ed eccellenza.*

**22. 27.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: istituzioni pubbliche con le seguenti: altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo.*

**22. 28.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

*n) affidare all'Istituto superiore di sanità il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica delle fondazioni.*

**22. 16.** (ex 24. 8.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**22. 17.** (ex 24. 9.) Valpiana, Mascia.

**(A.C. 2122-bis – Sezione 4)**

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 25.

*(Partecipazione finanziaria  
dei privati in materia sanitaria).*

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO  
DI LEGGE**

ART. 25.

*(Partecipazione finanziaria dei privati  
in materia sanitaria).*

*Sopprimerlo.*

\* **25. 1.** Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Petrella.

*Sopprimerlo.*

\* **25. 5.** Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, dopo le parole: nei settori commerciali ed economici aggiungere le seguenti: nonché nel settore della comunicazione e dell'informazione.*

**25. 4.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Ercole, Cè.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché non appartenenti al settore commerciale o di produzione di prodotti, presidi, strumentazioni, tecnologie sanitarie, nonché di prodotti farmaceutici.*

**25. 2.** Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Petrella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanita-*

ria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.

**25. 8.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , stabilendo che negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari gli spazi pubblicitari devono essere in ogni modo concordati con i direttori generali delle aziende interessate, che hanno la facoltà di respingere pubblicità negative o comunque non confacenti al luogo e agli obiettivi di salute. È comunque vietato negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari qualsiasi genere di pubblicità di farmaci o strumenti medicali.

**25. 6.** Valpiana, Mascia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 25.9  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 25. 9 della Commissione, sostituire le parole:* prioritariamente l'inesistenza *con le seguenti:* l'assoluta inesistenza.

**0. 25. 9. 1.** Valpiana, Mascia.

*All'emendamento 25. 9 della Commissione, dopo le parole:* conflitto di interessi *aggiungere le seguenti:* , diretto o indiretto,

**0. 25. 9. 3.** Labate, Battaglia, Innocenti, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Bindi.

**(Approvato)**

*All'emendamento 25. 9 della Commissione, dopo le parole:* conflitto di interessi *aggiungere le seguenti:* , anche indiretti,

**0. 25. 9. 2.** Valpiana, Mascia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* assicurando prioritariamente l'ine-

sistenza di situazioni di conflitto di interessi tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

**25. 9.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , assicurando comunque procedure di trasparenza pubblica, da effettuare almeno ogni quattro anni, per la scelta delle aziende private.

**25. 3.** Ercole, Cè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. I proventi dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità dei privati vengono utilizzati in ogni azienda-unità sanitaria locale o azienda ospedaliera in cui avviene la pubblicità, per attività di informazione ed educazione sanitaria, in particolare per l'educazione alimentare, per l'uso dei farmaci e per il miglioramento degli stili di vita dei cittadini.

**25. 7.** Valpiana, Mascia.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Istituto superiore di sanità).*

1. All'istituto superiore di sanità si estende dal 1° gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in euro 1.136.205 annui, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**25. 01. Governo.**

*(Approvato)*

**(A.C. 2122-bis – Sezione 5)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere, nel decreto legislativo di attuazione della delega, l'esclusione dai consigli di amministrazione delle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) coloro che risultino avere interessi e attività in campo sanitario (case farmaceutiche e cliniche e ambulatori privati), stabilendone la assoluta incompatibilità.

9/2122-bis/1. Bindi, Maura Cossutta, Labate, Zanella, Boato, Bressa, Carra, Lion, Cima, Buemi, Ceremigna, Illy, Damiani, Meduri, Micheli, Pinza, Fanfani, Franceschini, Acquarone, Banti, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa ed organizzativa della pubblica amministrazione al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità della gestione;

l'istituzione dell'ufficio del coordinatore sanitario presso le direzioni inter-

regionali della Polizia di Stato ha comportato la necessità di raccordare gli uffici sanitari periferici afferenti,

impegna il Governo

a incrementare le dotazioni organiche dei dirigenti superiori medici e dei primi dirigenti medici, operando una contestuale riduzione del numero di unità di ruolo dei direttivi medici, in considerazione anche della necessità di creare uffici che svolgano azione di indirizzo e coordinamento tra la direzione centrale di sanità e le direzioni interregionali.

9/2122-bis/2. Lo Presti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 2122-bis, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

rilevato che:

il provvedimento contiene numerose disposizioni che incidono sullo status giuridico del personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare le previsioni di cui all'articolo 4, in materia di mobilità del personale stesso, e all'articolo 5, in materia di utilizzo degli idonei di concorsi pubblici, riguardano problematiche tipicamente proprie della contrattazione tra le parti e, per questo motivo, risultano incompatibili con i contenuti dell'accordo, siglato nello scorso mese di febbraio, tra il Governo e le organizzazioni sindacali di categoria;

la formulazione dell'articolo 34-bis, di cui si prospetta l'inserimento nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, non sembra assicurare adeguate garanzie in ordine alla modalità di utilizzo del personale in mobilità, con particolare riferimento al rispetto delle qualifiche e dei requisiti di professionalità dello stesso;

l'articolo 5 potrebbe ingenerare incertezze e condizioni di precarietà, non soltanto per i soggetti interessati, ma anche per le stesse amministrazioni, laddove prospetta l'utilizzo di persone risultate idonee alle graduatorie di concorsi pubblici che siano state approvate da altre amministrazioni, sia pure del medesimo comparto di contrattazione;

in particolare, il rischio che le disposizioni richiamate possano provocare una diffusa conflittualità e l'avvio di numerosi procedimenti di contenzioso, tali da condizionare negativamente la operatività delle amministrazioni stesse;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative adeguate ad evitare l'insorgere dei problemi richiamati, assicurando le necessarie garanzie ai lavoratori interessati e rimettendo alla contrattazione la definizione delle regole di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

9/2122-bis/3. Pistone, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge A.C. 2122-bis prevede la delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza affinché anche i policlinici universitari, su iniziativa dei consigli di facoltà, adottino i principi e i criteri previsti dal suddetto articolo per l'istituzione di fondazioni a carattere pubblico, senza finalità di lucro, per incentivare la ricerca scientifica e la didattica, nonché per la gestione di assistenza e di attività a supporto di quelle istituzionali, in accordo con i Ministeri dell'economia e

delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel rispetto delle attribuzioni delle regioni.

9/2122-bis/4. (*Ulteriore formulazione*) Palumbo, Di Virgilio, Stagno d'Alcontres, Massida, Minoli Rota, Caminiti, Borriello.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di razionalizzare l'attività amministrativa ed organizzativa della pubblica amministrazione al fine di migliorarne l'efficienza della gestione;

i compiti spettanti ai medici della Polizia di Stato sono diventati maggiormente onerosi, dovendo svolgere adeguatamente i compiti di alta direzione e *management* in seno al Dipartimento della Polizia di Stato a salvaguardia del prestigio del ruolo e della funzione ricoperta dal suo vertice,

impegna il Governo

ad attribuire la qualifica di dirigente generale di livello B ai dirigenti generali medici con almeno un anno di anzianità, come già previsto per i vertici dei corpi di sanità dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare.

9/2122-bis/5. Ascierio.

La Camera,

premesso che:

è importante introdurre in modo diffuso le nuove tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione al fine di garantire ai cittadini un servizio tempestivo ed efficiente, sulla linea già perseguita dai governi della legislatura precedente, in particolare con le cosiddette leggi Bassanini;

la protezione dei dati personali è un fatto estremamente delicato, come risulta dalle osservazioni formulate in varie sedi, a cominciare dal Garante della *privacy*;

impegna il Governo

a tenere conto, nell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 2-*bis*, e in particolare nella disciplina riguardante la diffusione e l'uso della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, della necessità di garantire in modo completo e puntuale il diritto alla riservatezza dei dati personali e, in special

modo, di quelli inerenti la particolare condizione dei fruitori dei servizi sanitari.

9/2122-*bis*/6. Leoni, Boato, Bressa, Magnolfi, Amici, Maura Cossutta.

La Camera

impegna il Governo

ad autorizzare la regione Lazio e l'IRCCS S. Raffaele - IFO di Roma ad assumere in pianta organica il personale precario assorbito dalla precedente proprietà e operante nell'istituto stesso al momento dell'acquisto della struttura.

9/2122-*bis*/7. Battaglia, Bettini, Lucidi.

**PROPOSTA DI LEGGE: FANFANI, CASTAGNETTI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI OMISSIONE DI SOCCORSO (2026) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 1986**

**(A.C. 2026 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.01.

**(A.C. 2026 – Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 2026 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno o con la multa fino a 2.500 euro con le seguenti: cinque anni o con la multa fino a 5.000 euro.*

**1. 1.** Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Dopo l'articolo 593 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 593-bis. – (Omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale). – Chiunque avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale, a seguito del quale siano rimaste ferite, o siano altrimenti in pericolo, una o più persone, se ne allontani senza prestare soccorso o l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso all'autorità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato è commesso per colpa la pena è della reclusione fino a tre anni.

Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale ad una o più persone, la pena è aumentata; se deriva la morte di una o più persone la pena è raddoppiata.

Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, il giudice, ove non si sia provveduto in sede amministrativa, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a cinque anni.

Nei casi di maggiore gravità con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida.».

**1. 2.** Lion.

**(A.C. 2026 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2026 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal capo II del libro IV del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 280 del codice di procedura penale, nonché è possibile procedere all'arresto ex articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti.

**2. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Nei confronti del conducente che si sia dato alla fuga è possibile applicare le misure previste dal capo II del libro IV del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 280 del codice di procedura penale.

**2. 1.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. L'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è sostituito dal seguente:

« ART. 222. (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati). — 1. Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da tre a otto mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è da uno a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due a cinque anni.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata verificatasi entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

4. Durante il periodo di sospensione della patente di guida il titolare della medesima è tenuto a prestare, almeno una volta alla settimana, servizio come volontario presso le unità di soccorso della Croce rossa italiana. »

**2. 01.** Lion.

**(A.C. 2026 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2026 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole « e 189, comma 6, » sono soppresse.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**ART. 3.**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a*), le parole: « 593, primo e secondo comma, » sono soppresse;

*b)* al comma 2, lettera *q*), le parole: « e 189, comma 6 », sono soppresse.

**3. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**